

RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA

Proposte di legge

Titolo: Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro)

I. Analisi della compatibilità con l'ordinamento costituzionale, statutario e comunitario

1. Obiettivi e necessità dell'intervento normativo

La modifica della l.r. 32/2002 è finalizzata a rivedere le norme relative alla materia dell'istruzione, della formazione e del lavoro come ampiamente illustrato nella relazione di accompagnamento.

2. Tipologia della competenza legislativa regionale interessata dalla proposta

Ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, la competenza legislativa regionale è di tipo concorrente nella materia dell'istruzione e nella materia della tutela e sicurezza sul lavoro. La competenza è esclusiva in materia di formazione professionale.

3. Compatibilità con il quadro normativo nazionale, con riferimento ai rapporti con le fonti statali vigenti e, in caso di competenza concorrente, con riferimento ai principi della materia

Non ci sono profili di contrasto con norme statali.

4. Rapporti del futuro intervento normativo con le leggi regionali in materia

L'intervento in esame non modifica altre leggi regionali vigenti in materia.

5. Compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali e statutari, con particolare riferimento ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma della Cost., e con la potestà regolamentare degli enti locali, di cui all'articolo 117, sesto comma della Cost., anche alla luce della giurisprudenza costituzionale o della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto

La proposta di legge in oggetto risulta compatibile con l'ordinamento costituzionale, statutario e con la potestà regolamentare degli enti locali.

6. Compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario, anche alla luce della giurisprudenza, della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee o dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto

La proposta di legge in oggetto risulta compatibile con la giurisprudenza costituzionale in materia.

7. Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario, anche alla luce della giurisprudenza, della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee o dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto

Non attinente ai contenuti della proposta di legge.

8. Necessità di notificare la proposta alla Commissione europea nei casi previsti dall'ordinamento (aiuti di Stato, norme tecniche, norme ricadenti nella sfera di applicazione della direttiva Bolkestein)

Non attinente ai contenuti della proposta di legge.

II. Analisi dell'osservanza dei principi e delle regole sulla qualità della normazione

1. Rispetto dei principi in materia di qualità della normazione di cui all'articolo 2 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in materia di qualità della normazione), con particolare riferimento agli obiettivi di semplificazione normativa e amministrativa

La proposta di modifica della legge è conforme a quanto previsto dalla Legge regionale 55/2008.

2. Rispetto delle tecniche redazionali definite dall'allegato B al decreto del Presidente della Giunta regionale recante le direttive del processo normativo e relative regole redazionali, con particolare riferimento alla necessità delle definizioni normative e alla loro coerenza con quelle già esistenti nell'ordinamento

La proposta di modifica alla legge è conforme alle tecniche redazionali di cui sopra.

3. Verifica della necessità di una disciplina transitoria per i rapporti giuridici o i procedimenti instauratisi per effetto della eventuale precedente disciplina.

L'art. 38 stabilisce le norme transitorie e finali.

4. Individuazione di disposizioni derogatorie rispetto alla normativa vigente, di disposizioni aventi effetto retroattivo, di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica.

La proposta di modifica non contiene norme di questo tipo.

5. Congruenza dei termini previsti per l'adozione degli eventuali successivi atti attuativi.

La proposta prevede un termine di centoottanta giorni per la modifica del regolamento di esecuzione di cui all'art. 32 della l.r. 32/2002.